

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il Sottoscritto

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

La Sottoscritta Monica Tommasi

in qualità di legale rappresentante della Associazione
Amici della Terra Onlus

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

ID: 10661 Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Gualdo Tadino" con potenza di immissione in rete pari a 62 MW e relative opere connesse da realizzarsi nei comuni di Gualdo Tadino (PG) e Nocera Umbra (PG) –

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute *ambientali*)
 Aspetti ambientali (*relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali*)
 Altro (*specificare*) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
 Ambiente idrico
 Suolo e sottosuolo
 Rumore, vibrazioni, radiazioni
 Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)

- Salute pubblica
 Beni culturali e paesaggio
 Monitoraggio ambientale
 Altro (*specificare*)

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Vedi allegato

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - Osservazioni

Roma, 12 gennaio 2024

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

Monica Tommasi


(Firma)

AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo, 62 - 00153 Roma

C.F.: 80425370584

P.IVA: 02141761003





ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33

P. IVA: 02141761003 - C.F. 80425370584

www.amicidellaterra.it

amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

ALLEGATO 3

Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Gualdo Tadino" con potenza di immissione in rete pari a 62 MW e relative opere connesse da realizzarsi nei comuni di Gualdo Tadino (PG) e Nocera Umbra (PG) – Codice procedura 10661 – OSSERVAZIONI

Osservazione 1

Di carattere generale

Siamo consapevoli dell'importanza delle energie rinnovabili e del loro sviluppo in un momento storico come questo. Ma altrettanto dobbiamo essere consapevoli che si tratta di una sfida complessa e non è accettabile che una società privata presenti un progetto che costituisce il proprio business e che sconvolgerà quelli esistenti impattando negativamente sulle attività e sui desideri degli abitanti. Occorrerebbe, invece, una strategia ambientale che si cali nel contesto economico, sociale e territoriale del Paese. Dobbiamo imparare dagli errori del passato e non sciupare ciò che di unico possediamo: luoghi, paesaggi, tradizioni, un patrimonio naturale e culturale secolare che il mondo ci invidia.

Lo sviluppo delle energie rinnovabili è necessario, ma non può esserci uno sviluppo positivo consentendo speculazioni e spreco di denaro degli utenti per installazioni di torri eoliche, la cui tecnologia non dovrebbe essere incentivata. Una tecnologia che non potrà fornire alcun contributo risolutivo al fabbisogno energetico del Paese, danneggiando invece irreparabilmente il paesaggio naturale, culturale e agricolo su cui si fonda l'identità della nazione.

Non ci stanchiamo di evidenziare che, in Italia, i risultati di ormai quasi 20 anni di forte incentivazione a eolico e fotovoltaico hanno portato oggi (2022) ad un contributo di entrambe le fonti del 3,8% sui consumi finali di energia, pari a circa 4Mtep. Si pensi che in Italia, grazie agli effetti degli investimenti in miglioramenti di efficienza energetica tra il 2008 e il 2021, si sono conseguiti risparmi annuali di energia (o consumi evitati) per 16Mtep, pari al 14% dei consumi finali del 2021 (vedi Figura studio Institute European Energy & Climate Policy).

Consumi finali di energia e consumi evitati per effetto dei risparmi di energia derivanti da miglioramenti dell'efficienza energetica (Mtep)

ALLEGATO_3_m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0006955.15-




ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 - C.F. 80425370584

www.amicidellaterra.it

amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it



Fonte: Rielaborazione Amici della Terra su “IEECP (2023). Make Energy Efficiency visible in the energy mix. Report of the Institute for European Energy & Climate Policy, prepared for the European Climate Foundation and Knauf Insulation.”

È auspicabile che emerga una nuova consapevolezza sulla realtà delle politiche energetico ambientali che, nel caso dell’impianto in oggetto, eviti il danno collettivo ed individuale nei confronti di molti cittadini, causato dalla industrializzazione di zone agricole vocate all’agricoltura ed al turismo culturale ed ambientale.

Si tratta solo di dare applicazione ai principi del nostro ordinamento, a partire dalla attenta valutazione della nozione di “*impatti ambientali*” che l’art. 5, lett. c) del d.lgs. n. 152/2006 così definisce: effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati. Insomma, l’insieme di valori alla tutela dei quali è preordinata la procedura di valutazione di impatto ambientale, la cui finalità – ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006 – è quella di “... *contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita*”.

Si nutre piena fiducia nell’attenzione con la quale la Commissione e le Amministrazioni coinvolte valuteranno il progetto, riscontrandone la completa incompatibilità con le caratteristiche del territorio.

Osservazione 2



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 - C.F. 80425370584





www.amicidellaterra.it


amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

Refusi e impedimenti


Riscontriamo i seguenti refusi e impedimenti:

a) Il sito web del MASE, a pag. 2 – riga 9 – riporta il seguente titolo “del 23.06.2023”, derivante sicuramente dalla riga soprastante, mentre il documento scaricabile ha il seguente titolo ““Relazione di valutazione del rischio archeologico” (vedi anche immagine sottostante).

del 23/06/2023 n.256	Documentazione generale	ELAB.56	13/12/2023	-	74915 kB	 
Carta del Potenziale Archeologico	Documentazione generale	ELAB.57	13/12/2023	-	15669 kB	 

ESPORTA  Pagina 2 di 7 prima « 1 2 3 4 5 6 7 » ultima

b) La Carta geologica inserita a pag. 6 – riga 3 – del sito web del MASE, non risulta scaricabile (vedi immagine sottostante).



c) La RELAZIONE TECNICA di VALUTAZIONE PREVISIONALE di IMPATTO ACUSTICO riporta nell'indice numeri di pagine riferite ad argomenti non corrispondenti.

d) Il codice elaborato nella tabella del sito web del MASE, riporta la voce “ELAB” ed un numero progressivo, mentre sarebbe stato preferibile inserire il nome del codice di progetto che compare sui singoli elaborati di progetto. Ad esempio l'elaborato ELENCO ELABORATI riporta sulla copertina il codice elaborato F0589AR00A, mentre nel sito web corrisponde al codice elaborato ELAB. 01, di certo non agevolando il Cittadino nella consultazione della progettazione.

Riscontriamo purtroppo frequenti refusi nell'inserimento dei documenti progettuali sul sito web del MASE anche per altri progetti che richiederebbero maggiore attenzione.

Osservazione 3

Mancato rispetto delle fasce di rispetto art. 20 comma 8 c-quater del D.Lgs 199/2021

Gli elaborati progettuali affermano che l'impianto ricade in zona idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 c-quater del D.Lgs. 199/2021, ma non prendono in considerazione le fasce di rispetto di 3 km dai beni culturali di cui al Titolo II del D.Lgs. 42/2004.

Lo Studio di Impatto Ambientale (codice elaborato F0589BR01A), a pag. 96 e 97, nel paragrafo “8.16.3 Aree idonee ai sensi del D.lgs. n. 199 del 2021”, come pure la Relazione paesaggistica ed



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 - C.F. 80425370584

www.amicidellaterra.it

amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

altri elaborati progettuali, non solo interpreta in modo singolare e non condivisibile il criterio delle aree idonee, ma sottolinea la validità delle scelte localizzative affermando l'assenza di interferenze con i beni paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004 né con la fascia di rispetto dai suddetti beni oppure dell'art.136 dello stesso decreto.

A proposito della classificazione delle aree idonee /non idonee, è il caso di ricordare che il comma 7 dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021 ha stabilito che: *Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.*

Da tale disposizione di legge deriva l'esistenza di una terza categoria di aree non classificate, costituite dalla porzione di territorio nazionale che residua (o residuerà, successivamente alla individuazione delle aree idonee a cura delle Regioni entro 6 mesi dall'adozione del D.M. in discussione presso la Conferenza unificata) a seguito della individuazione delle due categorie di aree "idonee" e "non idonee".

Attingendo dal novero di tali aree che al momento risultano non classificate, potrebbero in futuro essere individuate ulteriori aree "idonee" qualora si rendesse necessario aumentarne l'estensione (ad esempio al fine di raggiungere gli ulteriori obiettivi stabiliti al 2050 per la quota di energia rinnovabile sul consumo finale di energia), ma ciò potrà aver luogo solo a seguito di apposita istruttoria, da condurre applicando i criteri che l'emanando D.M. dovrà definire.

Quanto sopra in armonia e nel rispetto della Legge di delegazione europea (L. 53/2021) che, all'art. 5 comma 1 lettera a) prescrive quanto segue: *"l'individuazione delle "aree idonee" all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili ed alla successiva lett. b) dello stesso comma 1 dell'art. 5 di prevedere che nell'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee ... siano rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio"*.

Se ne ricava la chiara e vincolante indicazione che il Legislatore ha inteso impartire ovverossia che, considerato che tutti i progetti di impianti rinnovabili sottoposti a VIA ricadono tra quelli previsti dal PNIEC (come espressamente precisato nell'Avviso al Pubblico che accompagna ciascun progetto, ivi incluso quello in esame) e che le aree idonee debbano avere caratteristiche ed estensione tali da poter ospitare una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC, la localizzazione di tali impianti debba aver luogo tassativamente all'interno delle aree definite quali "idonee" e non altrove.

Diversamente, il Legislatore della Legge delega avrebbe adoperato il termine di aree "preferenziali" o "prioritarie". Tali aree idonee, come prescritto sia dall'art 5 della Legge delega 53/2021 che dall'art. 20 del D. Lgs. 199/2021, vanno individuate in base alla loro moderata sensibilità ambientale ed al loro modesto valore paesaggistico onde minimizzare gli impatti degli impianti (privilegiando – come dispone il comma 3 dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021 – l'utilizzo di superfici di strutture edificate quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33

P. IVA: 02141761003 - C.F. 80425370584

www.amicidellaterra.it

amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l' idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, ...) mentre, al contrario, le aree "non idonee" vanno scelte sulla base del loro rilevante interesse paesaggistico e della loro elevata sensibilità ambientale.

In merito alle mancate interferenze evidenziamo che l'intero impianto costituito da aerogeneratori e stazione elettrica ricade all'interno delle fasce di rispetto di cui all'art. 20 comma 8 c-quater del D.Lgs. 199/2021, come di seguito precisato (elaborazioni a cura degli Amici della Terra sulla base della documentazione reperibile sui siti del MIC e della Regione Umbria).

Si rinvencono in particolare nell'area dell'impianto i seguenti beni appartenenti al Patrimonio Culturale (beni architettonici i primi cinque, archeologico il sesto; per tutti si indica il provvedimento dichiarativo d'interesse culturale):

- a. Ex Canonica e Chiesa di San Biagio. Decreto in data 4 novembre 1999
- b. Chiesa Dei Ss.Felice E Costanza in Loc. Le Molina. Decreto in data 10 febbraio 1997.
- c. Borgo Castello di Panicaglia. Decreto in data 30 dicembre 1999.
- d. Chiesa di San Lorenzo di Gualdo Tadino. Decreto in data 22 novembre 2012.
- e. Ex Casa Cantoniera di Rigali. Decreto in data 11 settembre 2012.
- f. Maccantone Casa Parrocchiale. Decreto in data 13 maggio 2009.
- g. Loc. Taino, Strutture della Città Romana. Decreto di vincolo archeologico in data 9 novembre 2012.

Si descrivono di seguito separatamente gli elementi dell'Impianto, indicando i beni nel cui Buffer (o fascia di rispetto) di 3 chilometri ricade ciascun elemento:

1. WTG 01

- a. Ex Canonica e Chiesa di San Biagio. Decreto in data 4 novembre 1999
- b. Chiesa Dei Ss.Felice E Costanza in Loc. Le Molina. Decreto in data 10 febbraio 1997.
- c. Borgo Castello di Panicaglia, Decreto in data 30 dicembre 1999.
- d. Chiesa di San Lorenzo di Gualdo Tadino Decreto in data 22 novembre 2012.
- f. Maccantone Casa Parrocchiale. Decreto in data 13 maggio 2009.

2. WTG 02

- a. Ex Canonica e Chiesa di San Biagio. Decreto in data 4 novembre 1999
- b. Chiesa Dei Ss.Felice E Costanza in Loc. Le Molina. Decreto in data 10 febbraio 1997.
- c. Borgo Castello di Panicaglia, Decreto in data 30 dicembre 1999.
- d. Chiesa di San Lorenzo di Gualdo Tadino Decreto in data 22 novembre 2012.
- f. Maccantone Casa Parrocchiale. Decreto in data 13 maggio 2009.

3. WTG 03

- c. Borgo Castello di Panicaglia, Decreto in data 30 dicembre 1999.



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 - C.F. 80425370584

www.amicidellaterra.it

amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

- d. Chiesa di San Lorenzo di Gualdo Tadino Decreto in data 22 novembre 2012.
- f. Maccantone Casa Parrocchiale. Decreto in data 13 maggio 2009.

4. WTG04

- c. Borgo Castello di Panicaglia, Decreto in data 30 dicembre 1999.
- d. Chiesa di San Lorenzo di Gualdo Tadino Decreto in data 22 novembre 2012.
- f. Maccantone Casa Parrocchiale. Decreto in data 13 maggio 2009.

5. WTG05

- c. Borgo Castello di Panicaglia, Decreto in data 30 dicembre 1999.
- d. Chiesa di San Lorenzo di Gualdo Tadino Decreto in data 22 novembre 2012.
- f. Maccantone Casa Parrocchiale. Decreto in data 13 maggio 2009.
- g. Loc. Taino, Strutture della Città Romana. Decreto di vincolo archeologico in data 9 novembre 2012

6. WTG 06

- d. Chiesa di San Lorenzo di Gualdo Tadino Decreto in data 22 novembre 2012.
- e. Ex Casa Cantoniera di Rigali. Decreto in data 11 settembre 2012.
- f. Maccantone Casa Parrocchiale. Decreto in data 13 maggio 2009.
- g. Loc. Taino Strutture della Città Romana. Decreto di vincolo archeologico in data 9 novembre 2012

7. WTG 07

- d. Chiesa di San Lorenzo di Gualdo Tadino Decreto in data 22 novembre 2012.
- e. Ex Casa Cantoniera di Rigali. Decreto in data 11 settembre 2012.
- g. Loc. Taino, Strutture della Città Romana. Decreto di vincolo archeologico in data 9 novembre 2012

8. WTG 08

- d. Chiesa di San Lorenzo di Gualdo Tadino Decreto in data 22 novembre 2012.
- e. Ex Casa Cantoniera di Rigali. Decreto in data 11 settembre 2012.
- g. Loc. Taino, Strutture della Città Romana. Decreto di vincolo archeologico in data 9 novembre 2012

9. WTG 09

- e. Ex Casa Cantoniera di Rigali. Decreto in data 11 settembre 2012.
- g. Loc. Taino Strutture della Città Romana. Decreto di vincolo archeologico in data 9 novembre 2012

10. WTG 10

- g. Loc. Taino Strutture della Città Romana. Decreto di vincolo archeologico in data 9 novembre 2012

11. STAZIONE ELETTRICA (SE) RTN

- d. Chiesa di San Lorenzo di Gualdo Tadino Decreto in data 22 novembre 2012.



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 - C.F. 80425370584

www.amicidellaterra.it

amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

e. Ex Casa Cantoniera di Rigali. Decreto in data 11 settembre 2012.

g. Loc. Taino Strutture della Città Romana. Decreto di vincolo archeologico in data 9 novembre 2012

Per quanto sopra rigettiamo l'affermazione di pag. 97 del SIA ove si dice: "... *va evidenziata la validità delle scelte localizzative dell'impianto, che si trova in area idonea ai sensi del citato decreto, poiché non interferente con i beni paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004 né con la fascia di rispetto dai suddetti beni oppure dell'art.136 dello stesso decreto*".

Si tratta di una grave difformità rispetto a quanto dichiarato dal proponente che evidentemente ha tratto in inganno anche gli uffici ministeriali preposti alla istruttoria del progetto, la qual cosa richiede un'attenta valutazione.

Osservazione 3

Mancato rispetto delle norme vigenti su normativa relativa agli incendi boschivi L. 353/2000

La documentazione progettuale (vedi in particolare il SIA a pag. 82, si sofferma sugli aspetti della organizzazione della lotta alla lotta e prevenzione degli incendi boschivi, mentre constatiamo la mancata documentazione, anche se negativa, relativa alle aree percorse dal fuoco ai sensi della **L. 353/2000**, che prevede rigide disposizioni vincolistiche sui terreni boscati e sui pascoli percorsi dal fuoco (comma 1), come pure precisi adempimenti a carico dei Comuni per la predisposizione e l'aggiornamento annuale di un apposito catasto delle aree percorse dal fuoco (comma 2). Lo stesso articolo 10 fa salva la possibilità di costruzione di opere pubbliche, ma non già di infrastrutture di pubblica utilità, indifferibili e urgenti così come vengono definite le opere per impianti a fonti rinnovabili di cui all'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003 che recita "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti".

Atteso che la documentazione progettuale non riporta indicazioni in merito alle aree percorse dal fuoco con specifico riferimento alla delicata normativa sopra citata, si ritiene che ciò costituisca una grave carenza da parte del proponente che non ha mostrato la dovuta diligenza nell'approfondire e presentare la documentazione riguardante tali aree sulla base delle informazioni detenute da Comuni e Regione.

Per questi motivi, riteniamo che l'istanza di VIA sul progetto nella sua versione attuale non sia procedibile.

Osservazione 4

Sull'Antica Via Flaminia

"L'intero Impianto - tanto nel Comune di Nocera Umbra, tanto in Comune di Gualdo Tadino - si trova ad immediato ridosso e comunque in prossimità del tracciato della Antica Flaminia e del Paesaggio Archeologico che la contraddistingue, e le relative aeree sono oggetto di speciale tutela ai




ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 - C.F. 80425370584

www.amicidellaterra.it

amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

sensi dell'art. 96 del T.U. approvato con legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, e dell'art. 29 della legge r. 2000/27 di approvazione del PUT. La circostanza risulta pacificamente ove si raffronti la tavola di Progetto su base IGM che comprende tutte e 10 le torri, con i contenuti della Carta 28 del PUT, rimasta in vigore ai sensi dell'art. 271, comma 1, lett. (i, del cit. T.U.”



Si ritiene che il progetto non sia compatibile con le misure di tutela e di salvaguardia della viabilità storica suddetta.

Ossevazione 5

Sulla produzione annuale dell'impianto industriale

Riteniamo che il dato sulle ore equivalenti non sia realistico.


Questo è confermato, peraltro, dai documenti del GSE. Nel rapporto statistico FER 2021 del GSE risulta evidente che la metà degli impianti eolici ha prodotto 1.711 ore equivalenti e una parte esigua degli impianti ha prodotto oltre 2.000 ore equivalenti all'anno. E sicuramente si tratta degli impianti posizionati nelle poche zone ventose del Paese.



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 - C.F. 80425370584
www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

3.3.10 Distribuzione percentuale delle ore di utilizzazione degli impianti eolici



Escludendo gli impianti entrati in esercizio in corso dell'anno, che non hanno avuto la possibilità di produrre per tutti i 12 mesi, nel 2021 il 50% degli impianti eolici ha prodotto per almeno 1.711 ore equivalenti, un dato in crescita significativa rispetto alle 1.544 ore rilevate nel 2020.

Le ore di utilizzazione medie (ottenute come rapporto tra produzione e potenza installata) risultano pari a 1.913; erano 1.734 nel 2020, 1.935 nel 2019, 1.800 nel 2018.

Fonte: dati GSE rapporto FER 2023

Dai dati statistici di Terna si evidenzia come nel 2022 l'eolico ha avuto un significativo incremento, passando dagli 11,3 GW di potenza installata del 2021 ai 11,8 GW del 2022 (+5%);

Ma la produzione è diminuita: nel 2021 è stata di 20.723,6 GWh e nel 2022 di 20.304,3 GWh a fronte di un aumento di potenza installata del 5%.

Mediamente le ore equivalenti nel 2021 sono state di 1.833,8 mentre le ore equivalenti nel 2022 sono state di 1.720,7.

Riteniamo, pertanto, che per un impianto caratterizzato da un elevato impatto ambientale, sia fondamentale fare una raccolta dati della distribuzione delle durate rispetto alle diverse velocità del vento con anemometri fissi per almeno tre anni. Infatti un periodo di almeno tre anni costituisce una base minima significativa, mentre uno di dieci anni una base certa.

A causa del grande impatto dell'opera è fondamentale basarsi su dati reali e non su metodologie che conducono a risultati di produzione lontani dalla realtà. La velocità media annua è un parametro utile, ma può risultare insufficiente: zone geografiche con venti dalle caratteristiche molto diverse possono avere valori simili di velocità media del vento.



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 - C.F. 80425370584

www.amicidellaterra.it

amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

Osservazione 6

Sulla pericolosità per turbine difettose e pericolose

L'argomento viene affrontato nell'elaborato "Analisi degli effetti della rottura degli organi rotanti" (codice F0589AR04A) ove viene preso in considerazione l'aerogeneratore del tipo Siemens Gamesa SG170 6.2 MW-Hh115.

Le conclusioni dello studio indicano una gittata massima di m 217,88 in caso di distacco di un'intera pala, mentre non ci sono calcoli per frammenti di pala o di ghiaccio, disattendendo lo standard ingegneristico attuale e la normativa internazionale e sottostimando in tal modo il reale pericolo.

Particolarmente completa ed illuminante è la trattazione sull'argomento contenuta nel lavoro di Sarlak e Sorensen pubblicato nel 2015 su [Wind Energy](#) (Analisi delle distanze di lancio di oggetti staccati da turbine eoliche ad asse orizzontale), ove si calcolano valori di gittata decisamente maggiori di quelli riportati nel progetto.

In conclusione, l'analisi del rischio di rottura o distacco di una pala effettuato dal Proponente risulta largamente inadeguato; manca inoltre una vera e propria analisi di rischio basata sulla probabilità statistica che si verifichino gli eventi temuti (ribaltamento dell'intera torre e caduta della navicella oltre che distacco della pala o di suoi frammenti o di frammenti di ghiaccio). Tali analisi di rischio sono state codificate dall'International Energy Agency nel 2018 e da molti Stati a livello nazionale. Va sottolineata l'esigenza che le analisi di rischio vengano aggiornate per gli aerogeneratori di "nuova generazione", per i quali non esistono ancora statistiche sufficientemente affidabili. Sembra del tutto possibile che presentino un rischio maggiore della media degli aerogeneratori esistenti, anche a causa del maggiore stress meccanico e affaticamento dei materiali, provocati dalla lunghezza delle pale e dall'elevata velocità delle loro estremità (vedi la possibilità che in presenza di turbolenze si possono verificare fenomeni supersonici /De Tavernier 2022/).

Si veda al riguardo la bibliografia seguente:

Bredesen 2017/: R. Bredesen, Ice throw from wind turbines: Winterwind International Wind Energy Conference (2017).

/De Tavernier 2022/: D. De Tavernier and D. von Terzi: The emergence of supersonic flow on wind turbines. J. Phys.: Conf. Ser. 2265, 042068.

/Faasen 2014/: C. Faasen, P. Franck, A. Taris: Handboek Risicozonering Windturbines, Eindversie, 3e geactualiseerde versie mei 2013, en Herzien versie 3.1 september 2014.

/IAE 2018/: International Energy Agency (IEA): International Recommendations for Ice Fall and Ice Throw Risk Assessments, IES Wind TCP Task 19, (2018).

/LEA Hessen 2018/: Landesenergieagentur Hessen, Faktenpapier: Sicherheit von Windenergieanlagen - Bürgerforum Energieland Hessen (2018).

/Polster 2018/: M. Polster: Standsicherheit, Rotorblattbruch und Turmversagen. TÜV Nord (2018).

Si evidenzia poi come nei mesi scorsi siano state diffuse notizie a livello internazionale per criticità delle turbine della Società Siemens Gamesa – le stesse o analoghe a quelle previste nel progetto in argomento - con difetti ai rotori e ai cuscinetti in grado di produrre danni agli impianti. Secondo



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 - C.F. 80425370584

www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

l'amministratore delegato della multinazionale, sarebbero necessari diversi anni per le riparazioni e costi che supererebbero il miliardo di euro.

Quanto sopra ha fatto precipitare il titolo in borsa della Siemens Gamesa di oltre il 30%, come anche riportato nella rassegna stampa che segue.

<https://www.ecoo.it/articolo/pale-eoliche-difettose-vorranno-anni-risolvere-problemi/123528/>

<https://www.firstonline.info/siemens-energy-sprofonda-in-borsa-problemi-alle-turbine-eoliche-rivede-al-ribasso-la-guidance-sugli-utili/>

<https://www.teleborsa.it/News/2023/06/22/siemens-energy-ritira-guidance-su-utili-per-problemi-a-turbine-eoliche-191.html>

Osservazione 7

Impatto sulla fauna selvatica e sulla Rete Natura 2000

Si ritiene insufficiente lo screening di incidenza e si chiede la Valutazione di incidenza completa.

Osservazione 8

Sulla svalutazione degli immobili

Si ritiene che la realizzazione dell'impianto eolico determinerà una pesante svalutazione del patrimonio immobiliare esistente

* * * * *

Per tutte le suddette e ben documentate ragioni ci opponiamo a questo ennesimo assalto al territorio, pur convinti del credito di cui dovrebbero godere le produzioni rinnovabili, spesso purtroppo perseguite in modo scriteriato e distorto, con l'auspicio che la pianificazione di settore si evolva rapidamente verso un modello decentrato di produzione dell'energia, più integrato nel contesto ambientale, paesaggistico, sociale ed economico delle nostre realtà e più vicino alle tradizioni ed ai bisogni della comunità di riferimento.

La produzione di energia non può costituire un valore in sé, ma deve essere legata al soddisfacimento di corrispondenti consumi. Al contrario la produzione ricavata dall'impianto in oggetto non sembra concorre ad un equilibrato bilancio energetico locale, regionale, nazionale.

* * * * *

Si chiede la motivata valutazione da parte delle autorità competenti di quanto sopra argomentato, ai sensi degli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.,



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33

P. IVA: 02141761003 - C.F. 80425370584

www.amicidellaterra.it

amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

nonché la declaratoria di non compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 25 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., per i sopra descritti motivi.